



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI - Registro delle imprese

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0030197 - 13/02/2012 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Ufficio del registro delle imprese  
TREVISO

*e, per conoscenza*

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
LORO SEDI

Via pe.c.

OGGETTO: Artt. 2473 e 2473-bis cod. civ. - Rimborso della partecipazione al socio recedente o escluso mediante utilizzo di riserve disponibili - Forma dell'atto e adempimenti relativi al registro delle imprese - Richiesta parere.

Con nota prot. n. 2833 del 22/12/2011 codesta Camera si sofferma sulla problematica dei trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata derivanti da recesso o esclusione di socio ex artt. 2473 e 2473-bis cod. civ., nell'ipotesi in cui la liquidazione della quota avviene mediante utilizzo di riserve disponibili con conseguente "accrescimento" proporzionale delle quote dei soci superstiti.

Si concentra, in particolare, codesta Camera, sul problema dell'individuazione del titolo (e della relativa forma) che l'ufficio del registro delle imprese deve pretendere per effettuare l'iscrizione del trasferimento della quota in capo ai soci superstiti, ai fini della corretta pubblicità legale relativa ai soggetti titolari del bene "quota sociale", anche con riferimento alla aumentata valenza delle risultanze del registro delle imprese dopo l'abolizione del libro soci.

A tale proposito rileva codesta Camera che si stanno delineando due orientamenti.

Il primo orientamento si basa sull'assunto che ogni trasferimento di quota, quand'anche determinato dall'accrescimento della quota dei soci superstiti liberato con riserve della



società, deve realizzarsi entro gli schemi formali e procedurali dettati dall'art. 2470 cod. civ., la cui *ratio* informativa non ammette eccezioni e sarebbe, anzi, vanificata ove non tutte le vicende comportanti un mutamento della titolarità delle partecipazioni non fossero assoggettate alla medesima disciplina.

Per quanto riguarda i soggetti legittimati a formalizzare l'atto di trasferimento, l'orientamento in questione rileva che la fattispecie traslativa in esame dipende da una decisione dell'organo amministrativo (decisione ovviamente non discrezionale, in quanto unica possibile una volta esperite infruttuosamente le procedure alternative: revoca della delibera; messa in liquidazione della società; vendita a soci o a terzi) e da una accettazione da parte del socio recedente.

Nessuna attività - sempre secondo tale orientamento - è invece richiesta ai soci, né individualmente né collegialmente, poiché la gestione delle riserve disponibili è di competenza dell'organo amministrativo, mentre l'acquisto delle partecipazioni rimborsate avviene automaticamente, senza possibilità di rinuncia o necessità di accettazione da parte dei soci medesimi.

Consegue, in base a tale impostazione, che in caso di rimborso del socio receduto o escluso, liquidato con riserve, il trasferimento della partecipazione in capo ai soci superstiti può essere legalmente documentato esclusivamente mediante un atto in cui intervengano il rappresentante dell'organo amministrativo, debitamente autorizzato, e il socio receduto o escluso.

Tale atto, che dovrà necessariamente rivestire la forma autentica prevista dall'art. 11, c. 4, del D.P.R. 581/1995, dovrà poi essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese competente a cura del notaio nei trenta giorni successivi al suo perfezionamento, ai sensi dell'art. 2470, c. 2, del codice civile.

Il secondo orientamento si basa, invece, sull'assunto che questa tipologia di trasferimento di quota non configura un vero e proprio acquisto da parte dei soci superstiti, atteso che la partecipazione è propriamente "rimborsata" dalla società mediante l'utilizzo di riserve e non già acquistata dagli altri soci verso il pagamento di un corrispettivo, sicché non ricorrono, a stretto rigore, gli estremi per l'applicazione dell'art. 2470 del codice civile. Si configurerebbe, pertanto, un'ipotesi atipica di modifica dell'assetto societario per il quale la legge non ha espressamente previsto la modalità di comunicazione al registro delle imprese. Secondo questo orientamento, ai fini dell'iscrizione delle variazioni intervenute nella compagine sociale, occorre procedere alla presentazione di apposita domanda, sottoscritta da un amministratore, corredata dalla copia semplice (scansione ottica) della delibera della società che dispone la liquidazione della quota al socio receduto o escluso, mediante l'utilizzo delle riserve disponibili e il conseguente accrescimento delle partecipazioni dei soci rimasti.

Ciò premesso, chiede codesta Camera, anche al fine di uniformare le prassi applicative dei vari uffici del registro delle imprese, di conoscere l'avviso di questa Amministrazione al riguardo.



A tale proposito, si formula il seguente parere, sulla cui impostazione l'Unioncamere ha dichiarato di concordare.

Si ritiene che la soluzione da preferirsi sia la seconda. Nei casi esaminati, infatti, non ci si trova di fronte ad un vero e proprio atto di trasferimento della quota, per il quale si imporrebbe il ricorso alle formalità previste dall'art. 2470 del codice civile.

Nel contempo, pur trattandosi di atti per i quali non è prevista espressamente l'iscrizione nel registro delle imprese, sembra indubbio, alla luce del principio di organicità dell'informazione - comunque sotteso al registro delle imprese ai sensi dell'art. 8, c. 6, della legge 580/93 - che gli stessi debbano trovare accoglienza nello stesso, atteso che, in tal modo, si ottiene il risultato di allineare la situazione pubblicizzata con quella effettiva.

Si segnalano, al riguardo, le seguenti indicazioni operative:

- legittimato all'adempimento: amministratore
- termine: nessuno
- Mod. S2 e Mod. Note, compilato con la seguente dicitura: "Recesso [ovvero esclusione] del socio . . . con liquidazione della quota effettuata mediante utilizzo di riserve disponibili e proporzionale accrescimento delle partecipazioni degli altri soci"
- codice atto A99 - codice forma atto "Altra forma" (codice: X)
- Mod. S - codice atto 508 - compilato nella parte relativa all'elenco dei soci, avendo cura di rispettare il principio di proporzionalità
- allegati: copia semplice (scansione ottica) della delibera della società che dispone la liquidazione della quota al socio receduto o escluso mediante utilizzo delle riserve disponibili e il conseguente accrescimento della partecipazione dei soci rimasti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.429